



Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE

N.36

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100 - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
PROVVEDIMENTI.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTICINQUE**, del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **20:00**, nella Sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **ORDINARIA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|---------------------------------|--------------|------------------|-----|
| DOVETTA Silvano | Sindaco | X | |
| GARNERO Romana | Vice Sindaco | X | |
| GIANARIA Giampiero | Consigliere | X | |
| DI MANSO Francesco | Consigliere | | X |
| MELLANO Davide | Consigliere | X | |
| BODINO Gian Luca | Consigliere | X | |
| NAZER Piero | Consigliere | X | |
| GAI Mauro | Consigliere | X | |
| BUSSONE Lorenzo | Consigliere | X | |
| MONGE COLLINO Pasqualina | Consigliere | X | |
| BARRA Elisabetta | Consigliere | | X |
| | | Totale Presenti: | 9 |
| | | Totale Assenti: | 2 |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **DOVETTA Silvano** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "*Decreto correttivo*");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7 D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione adottato da questo Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23/12/2014 n. 190 con D.C.C. n. 18 del 30/04/2015 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24 co. 2 del T.U.S.P.;

DATO ATTO, inoltre, delle modifiche intervenute rispetto al piano di razionalizzazione soprarichiamato, così come risultanti dalla D.C.C. n. 28 del 23/06/2015;

ATTESO che questo Ente ha già provveduto alla ricognizione di cui al presente provvedimento con D.C.C. n. 14 del 30/01/2017 e, quindi, entro il termine del 27/03/2017 di cui all'art. 24 del T.U.S.P.;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di un nuovo provvedimento stante i correttivi apportati al D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100;

RITENUTO di dover confermare, anche alla luce dei nuovi parametri introdotti dal correttivo, l'esito della ricognizione a suo tempo effettuato così come risultante nell'Allegato "A" alla presente deliberazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2 cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO della nota dell'Organo di revisione in data 21/09/2017, pervenuta in data 22/09/2017 ed acclarato al protocollo di questo Ente al n. 3615 dalla quale emerge che stante l'intenzione dell'amministrazione di mantenere le partecipazioni in essere non sussistono fattispecie che richiedono il rilascio del parere del revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 9 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune.
- 3) Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 4) Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 T.U.S.P. e dall'art. 21 Decreto correttivo.

DOPODICHÉ con separata ed unanime votazione i medesimi componenti il Consiglio Comunale deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di ottemperare al disposto normativo entro i termini previsti.

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 36 DEL 25/09/2017

Partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016

Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.)

Codice fiscale: 80012250041

Sede: C.so Nizza n.88 - 12100 Cuneo

Telefono e fax: 800.194.065 – fax 0171.326710

E-mail: acda@acda.it

Sito internet: www.acda.it

Scopo sociale: produzione servizio di interesse generale - gestione servizio idrico integrato

Costituzione: 18/09/1995

Data termine: 31/12/2050

Forma giuridica: società per azioni

Settore ATECO: 360.000

Capitale sociale: 5.000.000.000

Tipo di partecipazione: Diretta

Quota di partecipazione del Comune: 0,1386%

Dati economico- patrimoniali

Fatturato ultimi tre anni:

| 2013 | 2014 | 2015 |
|------------|------------|------------|
| 20.441.978 | 20.885.293 | 21.062.467 |

Risultato di esercizio ultimi cinque anni:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 193.433 | 376.823 | 2.104.078 | 2.599.052 | 3.296.379 |

Numero dipendenti : 102

Costo del personale: 5.058.040

Numero componenti dell'organo di amministrazione: 5

Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione: 63.072

Numero dei componenti dell'organo di controllo: 3

Compensi dei componenti dell'organo di controllo: 46.186

ESITO DELLA RICOGNIZIONE:

Partecipazione da mantenere in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in ragione dell'art. 149 bis del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e dell'attuale regolamentazione del servizio idrico integrato nel territorio.